

Assicurazione a protezione di mutui



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "Polizza Lavoratori Atipici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti..

Che tipo di assicurazione è?

Polizza collettiva Lavoratori Atipici è una polizza abbinata al contratto di mutuo denominato "XME Mutuo per lavoratori atipici", erogato da Intesa Sanpaolo (di seguito Banca Contraente), e tutela i loro sottoscrittori, lavoratori diversi dai lavoratori a tempo pieno e indeterminato o autonomi (di seguito Assicurato), dal sopravvenire dello stato di disoccupazione, evento che potrebbe compromettere la capacità di far fronte al debito contratto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Disoccupazione: nel caso in cui sopravvenga lo stato di disoccupazione dell'Assicurato, la Compagnia paga alla Banca Contraente l'importo della rata mensile del mutuo con il limite massimo di € 1.500 per singola rata.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i casi in cui lo stato di disoccupazione sia conseguenza di:

- ✗ dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato
- ✗ licenziamento per giusta causa
- ✗ dimissioni o pensionamento.

Non è possibile assicurare la persona che, quando comincia la copertura:

- ✗ non svolge un'attività lavorativa atipica, non abituale, diversa da lavoro autonomo o da lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, in base a un contratto di lavoro con datore di lavoro avente sede legale o sede secondaria in Italia e regolato dalla legge italiana
- ✗ non svolge un'attività di apprendistato nel settore privato in base a un contratto di apprendistato con datore di lavoro avente sede legale o sede secondaria in Italia e regolato dalla legge italiana
- ✗ ha lavorato meno di 18 mesi negli ultimi 2 anni
- ✗ è residente in Italia da meno di 2 anni
- ✗ ha almeno 40 anni compiuti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! non viene erogato alcun pagamento se lo stato di disoccupazione dell'Assicurato perdura da meno di 30 giorni consecutivi
- ! il pagamento sarà corrisposto finché perdura lo stato di disoccupazione, con il limite massimo di 15 rate mensili consecutive del mutuo
- ! saranno pagate complessivamente al massimo 30 rate mensili del mutuo
- ! saranno pagato al massimo 2 sinistri (indipendentemente dal numero di rate mensili pagate)
- ! per poter richiedere un secondo pagamento, devono essere trascorsi almeno 90 giorni dalla liquidazione del primo sinistro, durante i quali l'Assicurato deve risultare disoccupato (c.d. "periodo di riqualificazione").



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è valida per i rapporti di lavoro in essere in Italia o regolati dalla legge italiana.



Che obblighi ho?

- La Banca Contraente si obbliga a consegnare agli assicurati la documentazione di Polizza.
- La Banca Contraente dovrà comunicare alla Compagnia, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, ogni evento che possa comportare l'interruzione dei pagamenti.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, viene pagato dalla Banca Contraente secondo le modalità e le tempistiche concordate con la Compagnia.

Non è previsto il pagamento del premio a carico dell'Assicurato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura per l'Assicurato ha una durata massima di 10 anni.

La copertura cessa, anticipatamente, con effetto dalla data in cui si verifica l'evento, in caso di:

- estinzione anticipata del mutuo;
- accollo del mutuo da parte di altro soggetto;
- voltura del mutuo;
- inizio di svolgimento di una professione che non rientri nella definizione di Lavoratore Atipico;
- pagamento di due sinistri, indipendentemente dal numero di rate mensili indennizzate.



Come posso disdire la polizza?

La Banca Contraente può disdire la Polizza Collettiva Lavoratori Atipici, dandone comunicazione scritta alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua ricorrenza annuale.

Polizza collettiva a protezione di mutui

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Lavoratori Atipici

Data ultimo aggiornamento: 21/11/2025. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

L'impresa di assicurazione per le coperture diverse da decesso è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Sede Legale: via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122, Torino, Italia. Telefono: +39 011 5554015, sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com, PEC: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com; comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto:** 1.050,79 Mln €, **Risultato economico di periodo:** 252,33 Mln €. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a: 276%. Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasanpaoloprotezione.com/dati-finanziari>.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai lavoratori che hanno un contratto atipico, non abituale, diversa da lavoro autonomo o da lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato (compreso l'apprendista del settore privato), di età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti, residenti in Italia da almeno due anni e che abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi due anni. Tali lavoratori devono essere sottoscrittori di un mutuo presso Intesa Sanpaolo. Il rapporto di lavoro deve essere in Italia e regolato dalla legge italiana.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo (https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Gestione Reclami e Qualità del servizio - Via S. Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15; Email: reclami@intesasanpaoloprotezione.com ; PEC: reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com . Intesa Sanpaolo Protezione deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'IVASS	All'IVASS In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte di Intesa Sanpaolo Protezione e Intesa Sanpaolo Assicurazioni è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato. Il tentativo di mediazione va fatto presso l'Organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio del Cliente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente per le controversie sul contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivino dal contratto. Se le controversie riguardano la polizza, l'invito alla procedura di mediazione va inviata a: Ufficio Gestione Sinistri Salute Complessi - Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano oppure con e-mail comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com o al fax al numero 011 093.10.62 Se le controversie riguardano la natura o l'entità del sinistro, l'invito alla procedura di mediazione va inviato a: Intesa Sanpaolo Protezione - Ufficio Gestione Sinistri Salute Complessi Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano oppure all'indirizzo PEC: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com o al numero di fax +39 011.093.10.62 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni in quanto la polizza non prevede premi a carico del Cliente.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL TUO PROFILO PERSONALE, LE TUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE TUE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO NONCHE' SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.